TAR LAZIO

Integrazione contraddittorio Notificazione pubblici proclami

Ai funzionari della Regione Lazio inseriti nelle posizioni da 1 a 196 ed ai candidati idonei posizionati dalla 197[^] posizione alla 263[^] posizione nella graduatoria definitiva, approvata con determinazione direttoriale del 2.2.2009, n. A0259, pubblicata tramite il sito internet il 3.2.09 e sul BUR Lazio n. 5 del 7.2.2009, relative alla procedura di selezione per progressione verticale perla copertura di n. 196 posti a tempo pieno ed indeterminato, in categoria giuridica D, posizione economica iniziale D1 riservata al personale iscritto ai ruoli della Giunta Regionale del Lazio e indetta con Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio del 31 ottobre 2007, n. A3770 a firma del Direttore del Dipartimento, pubblicata sul Bollettini Ufficiale della Regione Lazio n. 31 del 10.11.2007. Contro la Regione Lazio e gli altri contro interessati è stato presentato al TAR del Lazio, dalla sig.ra Salza Simona e sig. Vincenzo Manzo il ricorso n.rg 1925/2009, per l'annullamento della predetta graduatoria ed ogni altro atto presupposto ivi comprese per quanto occorre le determinazioni risultanti dai verbali delle riunioni assunte dalla Commissione nominata con determinazione dirigenziale n. A1179 del 2.4.2008, ivi compresi quelli di inquadramento nella categoria D relativi ai 196 candidati risultati vincitori. Con i motivi aggiunti i ricorrenti hanno denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art 7 del bando di concorso- Determinazione del Direttore del Dipartimento Istituzionale della Regione Lazio del 31ottobre 2007, n. A3770 del 10.11.2007- dell'art.7 del punto 6, comma secondo dell'allegato O del regolamento regionale n.1/202, dell'art. 4 del C.C.N.L., dell'art. 35 del D.lvo 165/01, dell'art. 17, comma 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, del D.L. 30/10/84 n. 726, convertito nella L.19/12/84 n. 863, e di ogni altra norma in materia di reclutamento ed accesso nella P.A. ivi comprese le norme contenute negli artt. 3, 51 e 97 della Costituzione, eccesso di potere manifestatosi nelle figure sintomatiche della ingiustizia manifesta, della disparità di

— 29 -

trattamento, della contraddittorietà anche con atti della stessa P.A., della irragionevolezza, della illogicità e della carenza di motivazione. A seguito degli accessi agli atti è stato possibile rilevare che la Commissione d'esame ha valutato per alcuni candidati, contrariamente a quanto stabilito dalla norme di legge le idoneità acquisite presso altre amministrazioni pubbliche e non quelle acquisite presso la Regione Lazio, le idoneità conseguite in selezioni per l'accesso a categorie, livelli e qualifiche inferiori a quelle per cui si concorre ivi comprese quelle per categorie e livelli per i quali non è più neanche previsto l'accesso mediante procedura concorsuale in quanto inferiore a quelli è richiesto il titolo di studio del diploma di scuola media superiore e contrariamente a quanto stabilito dall'art. 7 del bando hanno attribuito un punteggio per idoneità non conseguite nell'ambito di procedure concorsuali, o per le abilitazioni professionali o per i master. La corretta valutazione secondo i criteri di legge delle idoneità attribuite ai vincitori, considerato anche la posizione dei ricorrenti nella graduatoria, avrebbe permesso agli stessi di collocarsi in posizione utile per essere nominati vincitori. A seguito di espressa istanza formulata dai ricorrenti, con ordinanza n. 95/2010 il TAR del Lazio, sez. I Ter, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti ai candidati vincitori occupanti i primi 196 posti della graduatoria definitiva ed i candidati idonei posizionatesi dal 197° al 263° tramite la notifica per pubblici proclami, fissando per il prosieguo della causa, la camera di consiglio del 13.5.2010.

Roma 24.02.2009

Avv. Maria Rosaria Damizia